



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 17/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **DICIASSETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore 21:10, previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, con le modalità straordinarie consentite dall'art. n. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si considera virtuale come previsto dal decreto n. 03 del 30 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Risultano

N°	Nome	Presente presso la Sala Palace	Collegato da remoto attraverso piattaforma ZOOM	Assente
1	FIORINI MATTIA	X		
2	CAMIA MATTEO		X	
3	CANEPA MONICA	X		
4	GIUDICE GIAN LUCA	X		
5	IOZZO ISABELLA	X		
6	MAGNONE MAXIMILIANO	X		
7	PELUFFO MARINA	X		
8	BONASERA FRANCESCO			X
9	SPIGA SALVATORE			X
10	ZUNINO GIANCARLO	X		
11	RICCOBENE FRANCESCO		X	
Totale			9	2

Partecipa con diritto di parola l'**Assessore Esterno Signora Cristiana SECHI**, presente presso la Sala Palace.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela GAGGERO**, presente presso la Sala Palace.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza - accertato con l'ausilio del Segretario Comunale che:

- vi è il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale di cui n. 7 presenti presso la Sala Palace di Via Aurelia n. 121 e n. 2 presenti in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom;

- il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

DATO ATTO che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *“1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 (di seguito Regolamento comunale) e sue successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/07/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che hanno apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di

avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: “*D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019, con il quale sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all’esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall’articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell’anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni, così come riportate nell’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e stralcio dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti di cui all’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 che agisce con riferimento ai rifiuti urbani (ex assimilati) fino al 31 dicembre 2021;
- introduzione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disciplina relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all’articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 116/2020;

- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui al citato articolo 1 comma 48 della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato per l'abitazione posseduta dai soggetti residenti all'estero e titolari di pensioni;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1ª Commissione Consigliare nella seduta del 15/06/2021;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" vigente;

2. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'Allegato B), così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'Allegato B);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. di pubblicare il Regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante la necessità di approvazione degli atti relativi alla Tassa sui Rifiuti entro il 30 giugno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO A)

Modificare l'articolo 4 "Presupposto impositivo" comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>



Modificare l'articolo 5 "Base imponibile" commi 2 e 6 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p>	<p>1. [Omissis] 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Analogamente spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>
	funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.



Modificare l'articolo 10 "Occupanti utenze domestiche" comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>																												
<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SUPERFICIE</th> <th>N. OCCUPANTI ASSOCIATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 1 a 29 mq</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Da 30 a 49 mq</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Da 50 a 79 mq</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Da 80 a 117 mq</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Da 118 a 257 mq</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>>258 mq</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Restano valide le dichiarazioni relative al numero di componenti acquisite dal Settore Tributi entro il 31/12/2013.</p> <p>4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis] 7. [Omissis] 8. [Omissis] 9. [Omissis] 10. [Omissis]</p>	SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO	Da 1 a 29 mq	1	Da 30 a 49 mq	2	Da 50 a 79 mq	3	Da 80 a 117 mq	4	Da 118 a 257 mq	5	>258 mq	6	<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di occupanti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SUPERFICIE</th> <th>N. OCCUPANTI ASSOCIATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 1 a 29 mq</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Da 30 a 49 mq</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Da 50 a 79 mq</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Da 80 a 117 mq</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Da 118 a 257 mq</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>>258 mq</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Restano valide le dichiarazioni relative al numero di componenti acquisite dal Settore Tributi entro il 31/12/2013.</p> <p>4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis] 7. [Omissis] 8. [Omissis] 9. [Omissis] 10. [Omissis]</p>	SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO	Da 1 a 29 mq	1	Da 30 a 49 mq	2	Da 50 a 79 mq	3	Da 80 a 117 mq	4	Da 118 a 257 mq	5	>258 mq	6
SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO																												
Da 1 a 29 mq	1																												
Da 30 a 49 mq	2																												
Da 50 a 79 mq	3																												
Da 80 a 117 mq	4																												
Da 118 a 257 mq	5																												
>258 mq	6																												
SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO																												
Da 1 a 29 mq	1																												
Da 30 a 49 mq	2																												
Da 50 a 79 mq	3																												
Da 80 a 117 mq	4																												
Da 118 a 257 mq	5																												
>258 mq	6																												



Inserire l'articolo 11 bis "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta" come segue:

1. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita

dichiarazione all'Ufficio Protocollo del Comune stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune (presso il sito internet istituzionale e l'ufficio tributi) ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Verificata la validità della dichiarazione, il Comune ne trasmette gli esiti al soggetto competente (al gestore in caso di affidamento del servizio da parte del Comune ovvero all'Autorità d'Area omogenea savonese in caso di affidamento d'Ambito). Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovrà essere presentata al Comune la modulistica contenente i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo mediante apposito modulo all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata compilazione della modulistica di cui al presente articolo, necessaria ad ottenere la riduzione, all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. La disciplina di cui al presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 2022 e, solo per l'anno 2021, il termine entro il quale presentare la dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta è fissato, come da normativa, al 31 maggio.



Modificare l'articolo 12 "Esclusioni ed esenzioni" commi 1 e 4 ed inserire il comma 1 bis come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <p>a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria;</p> <p>b) i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato; i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo;</p> <p>c) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio;</p> <p>d) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo, comprese le pertinenze, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, limitatamente al periodo in cui permane lo stato di fatto dichiarato dal contribuente;</p> <p>e) le unità immobiliari in condizioni di obiettiva non utilizzabilità in quanto oggetto di interventi di restauro/risanamento o ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori. Il soggetto passivo nella attestazione di cui al successivo art. 19 deve indicare la tipologia dell'intervento, la data di inizio lavori e la presunta durata degli stessi e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;</p> <p>f) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, come ad esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante</p>	<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <p>a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria;</p> <p>b) i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo;</p> <p>c) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio;</p> <p>d) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo, comprese le pertinenze, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, limitatamente al periodo in cui permane lo stato di fatto dichiarato dal contribuente;</p> <p>e) le unità immobiliari in condizioni di obiettiva non utilizzabilità in quanto oggetto di interventi di restauro/risanamento o ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori. Il soggetto passivo nella attestazione di cui al successivo art. 19 deve indicare la tipologia dell'intervento, la data di inizio lavori e la presunta durata degli stessi e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;</p>

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche	Versione modificata
<p>registri di carico e scarico o formulari rifiuti; g) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici delle aree e dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola; h) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 915/1992 e successive modificazioni.</p> <p>2. [Omissis] 3. <i>Abrogato.</i> 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>5. [Omissis]</p>	<p>1bis. Non sono inoltre soggetti alla TARI, i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti; per le attività agricole sono escluse le superfici delle aree e dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola; per le attività industriali sono escluse le superfici ove si svolge la lavorazione industriale vera e propria sulle quali è rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tale lavorazione.</p> <p>2. [Omissis] 3. <i>Abrogato.</i> 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>5. [Omissis]</p>



Modificare l'articolo 13 "Riduzioni" commi 4, 5 e 6 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>												
<p>1. <i>Abrogato.</i> (D.C.C. n. 16 del 27/02/2018)</p> <p>2. [Omissis]</p> <p>3. [Omissis]</p> <p>4. Per le utenze non servite dalla raccolta porta a porta, se ubicate ad una distanza superiore ai 200 mt lineari di strada carrozzabile dall'isola ecologica più vicino, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta come specificato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="153 801 775 943"><thead><tr><th>Distanza in metri lineari di strada carrozzabile</th><th>Riduzione sull'ammontare del tributo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Da 201 a 1000</td><td>60%</td></tr><tr><td>Da 1001 in poi</td><td>80%</td></tr></tbody></table> <p>5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa è concessa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.</p> <p>6. La tariffa unitaria è ridotta del:</p> <p>a) 15 per cento per le abitazioni (utenze domestiche) con unico occupante che dovrà essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Spotorno;</p> <p>b) 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;</p> <p>c) 20 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;</p> <p>d) 30 per cento per i fabbricai rurali ad uso abitativo;</p> <p>e) due terzi per un'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.</p> <p>7. <i>Abrogato.</i></p> <p>8. [Omissis]</p>	Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo	Da 201 a 1000	60%	Da 1001 in poi	80%	<p>1. <i>Abrogato.</i> (D.C.C. n. 16 del 27/02/2018)</p> <p>2. [Omissis]</p> <p>3. [Omissis]</p> <p>4. Per le utenze non servite dalla raccolta porta a porta, se ubicate ad una distanza superiore ai 200 mt lineari di strada carrozzabile dal punto di raccolta più vicino, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta come specificato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="807 801 1430 943"><thead><tr><th>Distanza in metri lineari di strada carrozzabile</th><th>Riduzione sull'ammontare del tributo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Da 201 a 1000</td><td>60%</td></tr><tr><td>Da 1001 in poi</td><td>80%</td></tr></tbody></table> <p>5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa è concessa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente art. 11 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>6. La tariffa unitaria è ridotta del:</p> <p>a) 15 per cento per le abitazioni (utenze domestiche) con unico occupante che dovrà essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Spotorno;</p> <p>b) 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;</p> <p>c) 20 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;</p> <p>d) 30 per cento per i fabbricai rurali ad uso abitativo;</p> <p>e) due terzi per un'unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.</p> <p>7. <i>Abrogato.</i></p> <p>8. [Omissis]</p>	Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo	Da 201 a 1000	60%	Da 1001 in poi	80%
Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo												
Da 201 a 1000	60%												
Da 1001 in poi	80%												
Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo												
Da 201 a 1000	60%												
Da 1001 in poi	80%												

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>
9. [Omissis] 10. [Omissis]	9. [Omissis] 10. [Omissis]



Modificare l'articolo 15 "Tributo giornaliero" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Spotorno istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.</p>	<p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Spotorno istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.</p> <p>4. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento del suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 18 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.</p>



Modificare l'articolo 17 "Versamento e riscossione del tributo" comma 5 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche</i>	<i>Versione modificata</i>
1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza al 1° luglio, 1° settembre e 2 dicembre. Le prime due rate sono versate rispettivamente nella misura del 50% e del 40% sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente. L'ultima rata è versata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso. 6. [Omissis] 7. [Omissis] 8. [Omissis]	1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. Il numero e le scadenze della rate sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento. 6. [Omissis] 7. [Omissis] 8. [Omissis]



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 48 DEL 09/06/2021

—
**OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.****

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 10/06/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -
ECONOMICO FINANZIARIA

—

